

(N. 1809)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CATELLANI, MARTINELLI, ALESSANDRINI**
e **SCIPIONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1971

Applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, agli internati militari

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, ha dato luogo ad incertezze interpretative, anche in relazione all'identificazione dei beneficiari, che hanno finito per restringerne il campo di applicazione e ridurre la finalità riparatrice, alla quale il Parlamento si era ispirato.

Come risulta dai lavori parlamentari, la concessione dei benefici previsti dalla legge era stata considerata quale atto di « giustizia riparatrice » a favore degli ex combattenti e di categorie assimilate che, a causa della guerra, avevano subito ritardi e menomazioni nella loro carriera, che, a differenza dei danni di guerra di natura patrimoniale e dei pregiudizi subiti dai perseguitati politici e razziali, non avevano ancora ottenuto, ad opera del legislatore, una adeguata riparazione.

A realizzare appieno l'anzidetta finalità, superando ogni eventuale dubbio interpretativo, è rivolto il presente disegno di legge,

col quale si propone di rendere applicabili le disposizioni della legge n. 336 anche ai dipendenti, che erano in servizio militare alla data dell'8 settembre 1943 e furono costretti a riparare in Paesi neutrali, per il periodo trascorso in campi di internamento militare.

Si tratta di una categoria di militari, i quali, dopo l'8 settembre, in dipendenza degli eventi bellici, per sottrarsi alle intimidazioni e ai rastrellamenti delle forze di occupazione nazista e del sedicente Governo della Repubblica sociale italiana, furono costretti a riparare all'estero, dove vennero ristretti in campi di internamento militare.

La situazione in cui essi si vennero a trovare, a causa della guerra, è analoga a quella dei dipendenti pubblici che, in dipendenza della guerra, vennero ristretti in campi di prigionia o di internamento.

Di qui l'esigenza di assicurare ad essi un trattamento non difforme da quello previsto per le categorie considerate nell'articolo 1 della legge n. 336.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, si applicano anche ai dipendenti, in servizio militare alla data dell'8 settembre 1943 e riparati in Paesi neutrali, per il periodo ivi trascorso in campi di internamento militare.